



COMUNE DI VALFENERA

PROVINCIA DI ASTI

Piazza Tommaso Villa, n°3 – C.A.P. 14017 – Tel. 0141.93.91.25

Indirizzo e-mail: municipio@comune.valfenera.at.it – PEC: valfenera@cert.ruparpiemonte.it

C.F. 00091920058 – Sito: www.comune.valfenera.at.it

SETTORE TECNICO

Prot. n. 4429 del 28.09.2021

ORDINANZA N. 15/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA SAN GIACOMO DAL GIORNO 29/09/2021 AL TERMINE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SOVRAPASSO LUNGO LA SP. 16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'esigenza della Provincia di Asti - Servizio Progettazione, Direzione LL.PP. Stradali ed Espropri - di far eseguire interventi di messa in sicurezza del sovrappasso posto lungo la Sp.16 "Casalborgone- Pralormo" al km.30+460 in Comune di Valfenera;

RICHIAMATA l'ordinanza della Provincia di Asti n. 80/2021 del 21/09/2021, con cui, ai fini della sicurezza stradale, venivano adottate le seguenti limitazioni:

- istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico dal 22 al 28 settembre 2021;
- chiusura al transito dalle ore 09,00 del 29 settembre 2021 alle ore 07,00 del 11 ottobre 2021;

del tratto di Sp.16 "Casalborgone - Pralormo" al km.30+460 in Comune di Valfenera per lavori di messa in sicurezza sovrappasso;

VISTA la richiesta presentata in data 24/09/2021, con cui la provincia di Asti comunica la necessità di istituire il senso unico di marcia a partire dal giorno 29/09/2021 nella via San Giacomo verso via Villanova, al fine di limitare l'utilizzo della stessa in uscita in considerazione della difficoltà dovuta alla presenza del cantiere con semaforo posto lungo la Sp. 16;

RITENUTO opportuno adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale al fine di consentire l'esecuzione dei lavori e, soprattutto, per garantire l'incolumità pubblica;

VISTI gli artt. 6, 7 e ss. del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i, nonché gli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i., recante "Regolamento esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- **l'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA** in VIA SAN GIACOMO verso via Villanova dal giorno 29/09/2021 fino al termine dei lavori di messa in sicurezza del sovrappasso nel tratto di Sp.16 "Casalborgone – Pralormo" al km. 30+460 nel Comune di Valfenera;
- **l'ACCESSO** alla via SAN GIACOMO unicamente da via San Michele;

DEMANDA

Alla Provincia di Asti di disporre la collocazione della segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento.

L'Impresa appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori dovrà adottare tutte le cautele necessarie per evitare situazioni di pericolo per persone, animali o cose e garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione nelle restanti diramazioni, mantenendo la perfetta efficienza del cantiere sia di giorno che di notte.

Il cantiere deve essere adeguatamente segnalato e dovranno essere indicati i percorsi alternativi, lungo i tratti di strada che lo precedono, mediante l'installazione dei segnali stradali temporanei in conformità a quanto disposto dall'art. 21 del Codice della Strada, con le modalità previste dagli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

AVVERTE

- ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7.8.1990, n. 241, che il Responsabile del procedimento è il geom. Silvio Galletti;
- avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da produrre entro 120 giorni dalla notificazione (D..P.R. 24 novembre 1971, n.1199);
- avverso la presente ordinanza è altresì ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o pubblicazione e nei modi stabiliti dall'art.37 del Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992, n.285 e s.m.i) e dall'art.74 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i., ricorso all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, nonché all'ente competente all'apposizione della segnaletica.

La non osservanza della presente ordinanza sarà punita con l'applicazione, nei confronti del trasgressore, dell'art. 650 del c.p. con conseguente deferimento all'autorità giudiziaria competente.

MANDA

ai competenti Uffici per la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge e ai soggetti interessati direttamente dalla presente ordinanza, nonché per la trasmissione:

- al Comando Polizia Locale – Sede;
- al richiedente: Provincia di Asti 'provincia.asti@cert.provincia.asti.it';
- al Comando dei Carabinieri di Asti, Stazione di Villanova d'Asti 'stat138310@carabinieri.it';
- alla Croce Rossa Italiana di Asti, Sede di Villanova d'Asti 'crivillanova.asti@libero.it';
- al 118, Sede di Alessandria '118@ospedale.al.it';
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti 'com.asti@cert.vigilfuoco.it;

Dalla Residenza municipale, in data 28/09/2021

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

*Responsabile del Procedimento
(Geom. Silvio Galletti)*